

DECRETO 6 settembre 1995 n.102 (pubblicato il 13 settembre 1995)

RATIFICA DECRETO 29 GIUGNO 1995 N.85 "RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato in data 6 settembre 1995 il Decreto Reggenziale 29 giugno 1995 n.85 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.23 del 19 giugno 1995;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è accordato il riconoscimento giuridico al Collegio dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 settembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

DI PERITO INDUSTRIALE E

STATUTO DEL COLLEGIO DEI PERITI

INDUSTRIALI

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DEL COLLEGIO

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

- Art. 1 -

(Costituzione del Collegio ed istituzione dell'Albo)

E' costituito il Collegio dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalle legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

Hanno diritto di essere iscritti al Collegio coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica i quali abbiano altresì conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Statuto.

E' istituito l'Albo dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla legge 20 Febbraio 1991 $\rm n^{\circ}$ 28.

Hanno diritto all'iscrizione all'Albo i Periti Industriali già iscritti al Collegio che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

- Art. 2 -

(Sede)

Il Collegio dei Periti Industriali ha sede nella Repubblica di San Marino presso lo Studio del Presidente del Collegio.

L'Albo dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino è tenuto dal Collegio dei Periti Industriali a tenore delle norme del presente Statuto e della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

- Art. 3 -

(Scopi)

Il Collegio dei Periti Industriali, nella piena autonomia sancita dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28, che disciplina le libere professioni, non ha fine di lucro e si propone di:

1.dettare, coordinare e fare applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di Perito Industriale;

2.salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;

3. attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;

4. vigilare sullo svolgimento della professione di Perito Industriale al fine di garantirne la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;

5.adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione di Perito Industriale;

6.agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

- Art. 4 -

(Oggetto della professione)

Il Perito Industriale esplica la propria attività professionale nell'ambito dell'oggetto che è definito, in via generale, come segue:

1.consulenza e progettazione tecnica e tecnologica;

2.progettazione e consulenza per impianti ad uso civile ed industriale;

3.organizzazione industriale, programmazione ecc.;

4.inventari, consegne, prospetti;

5.stime e perizie;

6.assistenza e/o deposito di brevetti e marchi;

7.consulenza per corsi professionali;

8.scuola guida;

9.infortunistica stradale, perizie e danni.

Il tutto nell'ambito della specializzazione risultante dal titolo di studio conseguito.

TITOLO II

ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO

- Art. 5 -

(Iscrizione al Collegio)

L'iscrizione al Collegio dei Periti Industriali è disposta dal Consiglio del Collegio su istanza dell'interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

1.essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;

2.avere residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;

3.godere dei diritti civili;

4.avere conseguito il diploma di Maturità Tecnica di Perito Industriale conferito o riconosciuto dalla Repubblica di San Marino;

5.avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al successivo art. 7.

Il venir meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dal Collegio.

L'iscritto che sia stato cancellato dal Collegio per perdita di uno dei requisiti previsti ha tuttavia diritto ad essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti che comprovino il riacquisto dei requisiti medesimi.

- Art. 6 -

(Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione all'Albo dei Periti Industriali, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione di Perito Industriale, è disposta dal Consiglio del Collegio su istanza dell'interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma seguente.

L'iscrizione all'Albo e conseguentemente l'esercizio della professione di Perito Industriale sono incompatibili con:

1.qualsiasi altra attività di lavoro autonomo se svolta professionalmente;

2.l'esercizio di attività imprenditoriali in nome proprio o altrui;

3.la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato.

L'iscrizione all'Albo e conseguentemente il diritto di esercitare la libera professione di Perito Industriale sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire la carica di Capitano Reggente o di Membro del Congresso di Stato.

In tal caso è tuttavia conservata l'iscrizione all'Albo con l'annotazione dell'incarico momentaneamente ricoperto.

- Art. 7 -

(Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della di Perito Industriale è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla legge 20 Febbraio 1991 n°28.

La Commissione Esaminatrice è nominata nelle forme di legge fra ingegneri e fra periti industriali.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio del Collegio allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nei punti: 1., 2., 3. e 4. dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

L'esame consta di una prova scrittografica e di una prova orale o pratica vertenti sulle materie oggetto del tirocinio.

La Commissione esaminatrice pubblica, almeno quattro mesi prima della data di svolgimento dell'esame, il programma dettagliato delle materie d'esame.

L'esame deve avere cadenza almeno semestrale.

Il Consiglio del Collegio provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottare nell'espletamento delle operazioni d'esame.

- Art. 8 -

(Tirocinio)

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio del Collegio.

Alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. dell'art. 5 del presente Statuto.

Il tirocinio deve essere espletato mediante un periodo di pratica presso uno studio professionale o presso un'azienda - pubblica o privata - con mansioni certificate di Perito Industriale, con durata di 12 mesi.

I praticanti sono iscritti nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio del Collegio, che provvederà al suo aggiornamento almeno con cadenza trimestrale.

Al completamento del tirocinio professionale i praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente art. 7.

I praticanti sono cancellati dall'apposito Registro quando vengono iscritti al Collegio.

Tutti i termini relativi alla durata del tirocinio si computano con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

TITOLO III

REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE

DI PERITO INDUSTRIALE

- Art. 9 -

(Doveri del Perito Industriale nell'esercizio della professione)

Il Perito Industriale, nell'esercizio delle proprie funzioni deve:

1. svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;

2.adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione professionale;

3.conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati:

4.mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale;

5.evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;

6.rispettare ed applicare la normativa vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali;

7.rispettare le norme deontologiche dei Collegi di altri Stati quanto si trovi ad operare, anche indirettamente, in altri Stati o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell'Ordinamento sammarinese.

- Art. 10 -

(Divieto di apprezzamenti negativi)

E' fatto divieto al Perito Industriale di esprimere apprezzamenti di carattere negativo sui colleghi, al fine di sviare la clientela.

TITOLO IV

ORGANI DEL COLLEGIO

- Art. 11 -

(Organi)

Sono organi del Collegio dei Periti Industriali:

- 1. l'Assemblea;
- 2. il Presidente;
- 3. il Consiglio;
- 4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I

ASSEMBLEA

- Art. 12 -

(Definizione)

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti al Collegio che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto di voto su ciascun argomento.

Gli iscritti al Collegio ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e di ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

- Art. 13 -

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno, ed ha le seguenti competenze:

1. discute e approva o modifica il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo;

2.provvede alla elezione dei membri del Consiglio;

3.elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

4.delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;

5.discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione del Collegio che dalla legge e dal presente Statuto sia riservato alla sua competenza.

- Art. 14 -

(Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, nella quale devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

- Art. 15 -

(Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quarto degli iscritti all'Albo e nella domanda vengano indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli iscritti all'Albo richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

- Art. 16 -

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/2 degli iscritti all'Albo ed in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 degli aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

- Art. 17 -

(Adempimenti iniziali)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto all'Albo eletto fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.

Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nè la costituzione medesima, nè la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

- Art. 18 -

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

- Art. 19 -

(Rinnovo delle cariche)

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

CAPO II

CONSIGLIO DEL COLLEGIO

- Art. 20 -

(Definizione)

Il Collegio è retto da un Consiglio composto da cinque membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito da colui che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

- Art. 21 -

(Poteri)

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile al raggiungimento degli scopi del Collegio, a meno che non si tratti di funzioni che dalla legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

1.cura la tenuta dell'Albo, dell'elenco degli iscritti al Collegio e del Registro dei Praticanti e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione al Dicastero alla Giustizia, alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;

2.cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione di Perito Industriale e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;

3. opera per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni e vigila sull'uso del titolo professionale;

4.esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;

5.si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo III del presente Statuto fornendone all'occorrenza l'interpretazione piu' consona allo spirito della professione di Perito Industriale, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;

6.si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonché lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;

7.tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei processi penali;

8.propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;

9. esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;

10.delibera la convocazione dell'Assemblea del Collegio quando sia obbligatorio a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti all'Albo o dal Collegio dei Revisori, così come stabilito dal precedente art. 15;

11.stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti al Collegio ed all'Albo, nonché delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento del Collegio, così come previste nel Bilancio Preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;

12.si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti;

13.provvede all'amministrazione dei beni del Collegio ed alla gestione finanziaria e compila annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;

14.designa i propri rappresentanti in Organismi, Commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

- Art. 22 -

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale del Collegio e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni al Collegio, all'Albo ed al Registro dei Praticanti, la conservazione delle documentazione ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti del Collegio, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale del Collegio.

- Art. 23 -

(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

- Art. 24 -

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

- Art. 25 -

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

E' peraltro riconosciuto il diritto al rimborso delle spese relative ad oneri e prestazioni per il funzionamento del Collegio, nell'importo che sarà fissato annualmente nel Bilancio Preventivo.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26 -

(Definizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile del Collegio.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio Preventivo che su quello Consuntivo.

- Art. 27 -

(Composizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

- Art. 28 -

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO V

AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 29 -

(Sanzioni)

Il Consiglio del Collegio può dar corso all'azione disciplinare nei confronti del Perito Industriale iscritto all'Albo e al Collegio che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocumento alla propria dignità professionale ovvero che venga meno ai doveri della professione, adottando, ove se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della

gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

1.richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28;

2.censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28;

3.sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28;

4.cancellazione dall'Albo e dal Collegio, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28;

5.radiazione dalla professione per gli iscritti all'albo da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

- Art. 30 -

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio del Collegio, ove abbia notizia di una infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo o al Collegio, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel piu' breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del termine suddetto.

Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile nelle forme degli Atti Giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un Avvocato di sua fiducia, o prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli elementi probatori nel procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio può proseguire nel procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incombenti e gli altri elementi eventualmente addotti dall'iscritto, il Consiglio del Collegio, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Ove si proceda per infrazioni punite con le sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell'infrazione appaia fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla attività professionale e da ogni

forma di partecipazione all'attività del Collegio anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'art. 51 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

Le deliberazioni concernenti sanzioni o sospensioni cautelari debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

- Art. 31 -

(Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state erogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso in opposizione allo stesso Consiglio del Collegio entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede del Collegio a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso in opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le delibere di cui al I comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i 30 giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Il ricorso in opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi sia dal Consiglio del Collegio che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, devono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

- Art. 32 -

(Commissione della sanzione agli Organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti 2., 3., 4. e 5. del superiore art. 30, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

- Art. 33 -

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento delineato nei precedenti artt. 29, 30, 31 e 32 non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio del Collegio ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

TITOLO VI

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

- Art. 34 -

(Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo)

Il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio futuro e del Conto Consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo sono sottoposti all'Assemblea del Collegio per la loro approvazione.

- Art. 35 -

(Redazione del Conto Consuntivo)

Il Conto Consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite devono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ISCRIZIONE AL COLLEGIO E ALL'ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI

PER COMPROVATA PROFESSIONALITA'

- Art. 36 -

(Iscrizione al Collegio ed all'Albo dei Periti Industriali

già esercenti la libera professione)

Tutti i Periti Industriali che alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto siano in possesso dei seguenti requisiti:

1.essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;

2.avere residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;

3.godere dei diritti civili;

4.avere conseguito il diploma di Maturità Tecnica di Perito Industriale conferito o riconosciuto dalla Repubblica di San Marino;

5.essere iscritto come libero professionista in data precedente alla istituzione del Collegio oppure avere svolto le mansioni di Perito Industriale presso una azienda pubblica o privata per una durata di almeno tre anni;

sono iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dal relativo Albo, senza necessità del tirocinio di cui all'art. 8, e dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7, con le modalità previste dagli art. che seguono.

- Art. 37 -

(Domanda di iscrizione e documenti da allegare)

Coloro che intendono essere iscritti al Collegio dei Periti Industriali ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'art. precedente devono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. precedente ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 per l'iscrizione all'Albo.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a deliberare l'iscrizione al Collegio ed eventualmente anche all'Albo di quanti risultino in possesso dei requisiti

per l'iscrizione al Collegio e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

- Art. 38 -

(Assemblea per la nomina del Consiglio del Collegio

e del Collegio dei Revisori dei Conti)

Entro i 15 giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'art. precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere alla elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste dall'art. 14; la data della riunione non può essere fissata a piu' di 20 giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 22 e ss..

Gli iscritti negli elenchi ai fini elettorali sono considerati come iscritti al Collegio ed eventualmente anche all'Albo.

Il Consiglio del Collegio provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione ed il contributo annuo e procede alla materiale iscrizione al Collegio, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi.

In attesa dell'iscrizione al Collegio ed all'Albo, così come disciplinati dalla presente Sezione, i Periti Industriali che già esercitano la libera professione possono continuare ad esercitarla per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

CAPO II

NORME FINALI

- Art. 39 -

(Ricorsi)

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario ai sensi del Capo I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla legge 28 Giugno 1991 n° 28.

(Deroghe al regime delle incompatibilità)

Possono essere iscritti all'Albo, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 punto 4. i Periti Industriali che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali di cui alla legge 8 Marzo 1927 n° 7.

- Art. 41 -

(Entrata in vigore del presente Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Reggenziale con il quale è concesso il riconoscimento giuridico al Collegio dei Periti Industriali.